

Le istruzioni per i ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri

Virginio Villanova Funzionario Direzione provinciale del lavoro di Lodi

Le domande di ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari presentate prima del 5 novembre 2008 saranno valutate sulla base dei nuovi criteri previsti dal decreto legislativo n. 160/2008 se non è stata ancora prodotta la documentazione

Gli stranieri che hanno inviato telematicamente la domanda per il ricongiungimento di un familiare ancora all'estero e che risultino ancora in attesa della convocazione - da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione - per la consegna della documentazione comprovante la disponibilità di un reddito e di un alloggio adeguato dovranno assolvere ai criteri di cui al nuovo testo dell'art. 29 Tu Immigrazione (che entreranno in vigore solo il 5 novembre 2008) dopo il Dlgs n. 160 del 3 ottobre 2008 (Modifiche ed integrazioni al Dlgs 8.1.2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto di ricongiungimento familiare - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2008).

La circolare ministeriale

Il Ministero dell'interno emana la circolare prot. n. 4660 del 28 ottobre 2008 (di seguito riportata) prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari.

La circolare ricorda i nuovi criteri soggettivi e oggettivi richiesti per il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico:

- i criteri soggettivi attengono ai rapporti di parentela tra il richiedente e il familiare all'estero. Al riguardo, per gli stranieri provenienti da Paesi in cui non vi siano autorità accreditate per l'assenza di un'autorità riconosciuta (Paesi in preda alle guerre civili), l'attestazione sui rapporti di parentela potrà essere rilasciata direttamente dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, anche sulla base del test del Dna. Il test è a spese del

richiedente e può essere richiesto anche quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità delle attestazioni in possesso dello straniero;

- i requisiti oggettivi attengono invece alla disponibilità di un reddito da parte del richiedente il ricongiungimento e di un alloggio adeguato che possa ospitare lo straniero.

I nuovi criteri hanno portato la soglia minima per la concessione del ricongiungimento di un familiare ad una somma pari ad una volta e mezza l'importo annuo dell'assegno sociale.

I ricongiungimenti familiari che interessano genitori ultrasessantacinquenni saranno subordinati anche all'accensione di una polizza sanitaria che garantisca la copertura dei rischi nel territorio nazionale. In alternativa è prevista l'iscrizione dello straniero al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo annuo determinato dal Ministero del lavoro con cadenza biennale.

Il termine oltre il quale lo straniero può rivolgersi direttamente alle rappresentanze diplomatiche per l'ottenimento del visto passa da 90 a 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione presso lo Sportello unico.

Le istruzioni operative

Il Ministero dell'interno assicura che a decorrere dal 5 novembre 2008 saranno disponibili sul sito internet i modelli di domanda di ricongiungimento familiare (modulo T e modulo S) aggiornati con le nuove disposizioni di legge.

Per le domande che ad oggi dovessero risultare giacenti presso gli Sportelli unici e per le quali non si è ancora provveduto a convocare l'interessato per la consegna della documentazione a dimostrazione di un reddito e di un alloggio adeguato, si utilizzeranno i nuovi e più stringenti criteri introdotti dal decreto legislativo n. 160/2008. Tale posizione potrebbe comportare il mancato rilascio del nulla osta nei confronti di chi all'epoca dell'invio telematico del modulo risultava in possesso dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge allora vigente.

Sulla *Gu* n. 247 del 21 ottobre 2008 è stato pubblicato il Dlgs n. 160 del 3 ottobre 2008 recante «Modifiche ed integrazioni al Dlgs 8.1.2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto di ricongiungimento familiare», con il quale è stata varata la riforma della disciplina

del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell'art. 29 del Testo unico sull'Immigrazione Dlgs n. 286/1990. Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero. Al riguardo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, si rappresenta quanto segue. I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:

a) Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero di due o più familiari dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (comma 3, lett. b).

b) Assicurazione sanitaria. È stato previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni - una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (comma 3, lettera b) *bis*).

Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:

a) Coniuge. È ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore a diciotto anni (comma 1, lett. a).

b) Figli. È previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora

Ministero dell'interno Circolare 28 ottobre 2008, n. 4660

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008

permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1, lett. c).

c) Genitori. È ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1, lett. d).

d) Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Con l'introduzione del comma 1-*bis* dell'art. 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell'esame del Dna, effettuato a spese degli interessati, secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, con la modifica del comma 8 del richiamato art. 29, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le quali non sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa. Si assicura, altresì, che si è provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni predisposte per la compilazione dei moduli stessi che saranno in uso dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Assegno per l'assistenza personale e continuativa

INPS - MESSAGGIO 22 OTTOBRE 2008, N. 23446

Oggetto: Nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

L'art. 2 Dm 30.7.2008, pubblicato nella *G.U.* n. 238 del 10.8.2008, ha fissato in euro 457,67 la nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa, che l'Istituto eroga ai pensionati di inabilità ai sensi dell'art. 5 legge 12.6.1984, n. 222. La nuova misura decorre dall'1.1.2008. *Omissis*